



ORDINANZA n. 13

MORETTA, 02.03.2020

IL SINDACO

Attesi i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni animali su marciapiedi, portici, strade, aree verdi e giardini pubblici, ogni spazio pedonale di uso pubblico e zone attrezzate per bambini, nonché il grave pregiudizio al decoro del paese imputabile alle medesime;

Preso altresì atto delle segnalazioni che evidenziano un disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari causati dalla presenza di deiezioni liquide dei cani sui muri di affaccio e soglie degli edifici pubblici e privati, nonché su altri manufatti di arredo urbano;

Preso atto che la mancata rimozione delle deiezioni animali solide e liquide dal suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi, sotto i portici, nelle vie, nelle piazze e nelle aree verdi del centro abitato oltre costituire un atto di inciviltà può comportare rischi per la salute della popolazione;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione, nell'ambito del doveroso rispetto per l'ambiente, sull'esigenza di assicurare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi della città aperti al pubblico;

Vista la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposite palette, sacchetti e bottigliette d'acqua al fine di poter rimuovere le suddette deiezioni;

Considerata altresì la necessità di salvaguardare la possibilità per i detentori degli animali di poter utilizzare alcune aree idonee per l'incontro e la socializzarne degli animali, fermo restando l'obbligo della corretta detenzione dell'animale, nonché quello della pulizia dell'area dalle deiezioni canine del proprio animale.

Individuate queste zone idonee nelle aree di:

- area verde di via Fornace, compresa tra il campo sportivo ed il campo da tennis;
- area verde di via Faule adiacente alla Stazione dei Carabinieri;

Richiamati:

- il D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge 689/1981 "Legge di depenalizzazione";
- la Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo";
- il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati del 08.02.2012;
- L'Ordinanza n. 54/2013;

ORDINA

Ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia:

1. di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico (vie, piazze, portici, giardini pubblici), e di depositare le medesime nei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti; di portare con sé sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori ed attrezzatura necessaria per la ripulitura ed il lavaggio del suolo pubblico, da esibire su richiesta degli Agenti delle Forze dell'Ordine;
2. di pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dai cani, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico, con l'obbligo di portare con sé appositi contenitori di acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi;
3. che in nessun caso l'accompagnatore lasci vagare liberamente il cane alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua costante presenza in prossimità dell'animale;

CONFERMA

La possibilità per i detentori degli animali di poter utilizzare le aree idonee per l'incontro e la socializzazione site in:

- via Fornace, compresa tra il campo sportivo ed il campo da tennis;
- via Faule adiacente alla Stazione dei Carabinieri per l'incontro e la socializzazione degli animali.

REVOCA

La precedente Ordinanza n. 54 del 21/11/2013.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi:

- l'art. 53 comma 1 lett. o) del Regolamento della Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati con i seguenti importi per la violazione di cui al punto 2:
 - da € 25,00 a € 150,00 con pagamento in misura ridotta di € 50,00 entro 60 giorni dalla contestazione e/o notifica dell'infrazione, per l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- l'art. 55 comma 1 lett. b) del Regolamento della Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati con i seguenti importi per la violazione di cui al punto 1:
 - da € 50,00 a € 100,00 con pagamento in misura ridotta di € 33,00 entro 60 giorni dalla contestazione e/o notifica dell'infrazione, per mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno;
 - da € 150,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 167,00 entro 60 giorni dalla contestazione e/o notifica dell'infrazione, per mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno se il fatto avviene in giardini pubblici.

Gli obblighi di cui alla presente ordinanza sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, portico, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Sono esentati dagli obblighi della presente Ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani guida da accompagnamento appositamente addestrati, nonché i cani appartenenti a Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, quando utilizzati per attività di servizio.

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale affinché vigili sul rispetto del presente provvedimento;
- alla Stazione dei Carabinieri di Moretta
- agli Organi di Stampa;
- al Servizio Veterinario dell'ASL CN1;
- l'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza e sul sito istituzionale del Comune.

Per quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza diviene esecutiva a partire dal trentesimo giorno di pubblicazione all'albo Pretorio.

Il Sindaco
Giovanni Gatti

